



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 26 del 14/05/2025

OGGETTO: Approvazione del “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI VEGLIE”

L'anno 2025 il giorno 14 del mese di maggio alle ore 11:08, si è riunito il Consiglio Comunale convocato dal Presidente del Consiglio, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 1ª ed in seduta pubblica.

Al momento dell'annuncio della trattazione dell'argomento in oggetto dei membri del Consiglio risultano presenti n. 15 e assenti n.2 come di seguito:

Consiglieri	Presenti	Assenti
Mariarosaria De Bartolomeo	Sì	
Maurizio Spagnolo	Sì	
Vanessa Ciurlia	Sì	
Salvatore Fai	Sì	
Giovanni Rollo	Sì	
Fabrizio Stefanizzi	Sì	
Daniela Patera	Sì	
Federica Guido	Sì	
Martina Zuccaro	Sì	
Fabio Donateo	Sì	
Cosimo Vetrano		Sì
Luisa Margherito	Sì	
Stefania Capoccia	Sì	
Claudio Paladini	Sì	
Laura Mogavero	Sì	
Katia Prato		Sì
Giuseppe Landolfo	Sì	

Il Consigliere Sig.ra Federica GUIDO in qualità di Presidente protempore pone in trattazione l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'odierna seduta consiliare.

Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Pierluigi CANNAZZA.

Immediatamente eseguibile X

Preso atto:

- dell'intervento della Sindaca De Bartolomeo Mariarosaria che illustra l'argomento in trattazione;
- degli interventi dei componenti del Consiglio Comunale come da resoconto stenotipico in allegato;

il tutto così come riportato nell'allegato verbale al presente atto;

PREMESSO CHE:

- Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* è stato adeguato, con il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, al Regolamento UE 2016/679 recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*;
- Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (abrogativo della vigente direttiva 95/46 CE) è stato introdotto un nuovo quadro giuridico nella materia della protezione dati personali applicabile dal 25 maggio 2018 ai sensi di quanto disposto dall'Art. 99, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2016/679;
- La piena applicazione della normativa europea determina la necessità per gli Stati dell'Unione di adeguare la vigente legislazione interna in materia di tutela dati personali, oltre che la necessità da parte di tutti i soggetti/operatori, pubblici o privati che siano, che trattano dati di ottemperare alle nuove prescrizioni europee;
- Il Decreto Legislativo 18 maggio 2018 n. 51, ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti in materia penale (G.U. n. 119 del 24 maggio 2018). In particolare, il testo normativo adegua la normativa nazionale alla direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento, da parte delle autorità competenti, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Come precisato dal secondo comma dell'articolo 1, il decreto si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali delle persone fisiche e al trattamento non automatizzato di dati personali delle persone fisiche contenuti in un archivio o ad esso destinati, incluse la salvaguardia contro - e la prevenzione di - minacce alla sicurezza pubblica;

RITENUTO dunque opportuno, in considerazione delle indicazioni fornite dalle "Linee guida per i Comuni in materia di videosorveglianza alla luce del provvedimento Garante privacy 8 aprile 2010" e da quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, adottare un regolamento nuovo che disciplini specificatamente l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di proprietà dell'amministrazione comunale, sulla base dei seguenti criteri:

- puntuale rispetto delle fonti vigenti in materia: Regolamento (UE) 2016/679, Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196; provvedimento in materia di videosorveglianza di data 8

aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali, Linee Guida 3/2019 sul trattamento di dati personali attraverso Videosorveglianza (adottate dall'EDPB in assemblea plenaria il 10 Luglio 2019);

– coerenza con la disciplina generale in materia di protezione dei dati personali dettata dal Codice per la tutela della riservatezza dei dati personali;

Il regolamento disciplina in particolare i seguenti aspetti dell'attività di videosorveglianza:

- ❖ finalità dell'attività di videosorveglianza;
- ❖ principi applicabili al trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- ❖ individuazione delle figure del designato e degli incaricati del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e definizione delle relative modalità di nomina;
- ❖ criteri e modalità di accesso alle immagini istantanee e registrate;
- ❖ misure di sicurezza poste a presidio dei dati personali e dei locali nei quali si effettua il trattamento;
- ❖ determinazione del termine di conservazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- ❖ determinazione delle forme di informativa agli interessati di cui all'articolo 13 del Regolamento europeo UE 2016/679
- ❖ valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

A supporto e precisazione delle scelte effettuate nella stesura del testo regolamentare, è bene precisare che:

– l'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 definisce la sicurezza urbana *“un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”*;

– l'articolo 6, commi 7 e 8, del Decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito con Legge 23 aprile 2009 n. 38, stabilisce che *“per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare i sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico” e che “la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”*;

– con circolare n. 558/A/421.2/70/195969 di data 6 agosto 2010, avente ad oggetto *“Sistemi di videosorveglianza”*, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha rilevato come *“l'utilizzazione di sistemi di videosorveglianza per i luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualora si profilino aspetti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre a quelli di sicurezza urbana, possa determinare l'attrazione di tali apparecchiature nell'ambito delle previsioni di cui al punto 3.1.1 del provvedimento del Garante, con conseguente applicazione dell'art. 53 del Codice in materia di protezione dei dati personali e relativo affievolimento di alcuni principi di garanzia, quali, in particolare, quello dell'informativa di cui all'art. 13 del cennato Codice”*;

– al paragrafo 3.1.2 del provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato che *“i titolari del trattamento possono rendere nota la rilevazione di immagini tramite impianti di videosorveglianza attraverso forme anche semplificate di informativa, che evidenzino, mediante l'apposizione nella cartellonistica di riferimenti grafici, simboli, diciture, l'utilizzo di tali sistemi per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati”*. In merito all'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento Europeo, nel regolamento si stabilisce che la stessa sia resa agli interessati nelle forme

semplificate previste dall'articolo 5 del regolamento, ferma restando la collocazione di appositi cartelli in corrispondenza degli impianti di videosorveglianza installati anche all'interno di edifici comunali.

Sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel Regolamento la Giunta comunale adotterà con proprio provvedimento il Disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza che individui gli impianti del Comune o da esso gestiti installati sul territorio comunale, le caratteristiche e le modalità d'utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali.

PRESO ATTO che Amministrazione si impegna a sottoscrivere il Patto per la Sicurezza Urbana, quale strumento strategico per il coordinamento delle politiche di prevenzione e contrasto alla criminalità, nonché per la promozione della legalità e del controllo del territorio;

RITENUTO quindi, opportuno approvare il nuovo Regolamento degli impianti e dei sistemi di videosorveglianza secondo lo schema proposto ed allegato;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile della Protezione dei Dati in materia di rispetto di quanto prescritto dal Regolamento (UE) 2016/679;

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesse quanto sopra;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 avente ad oggetto "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

VISTO il provvedimento del Garante della protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza e le Linee Guida 3/2019 sul trattamento di dati personali attraverso Videosorveglianza;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il regolamento di contabilità vigente;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Avv. Graziano Carrisi, Data Protection Officer (DPO) dell'ente, in merito alla conformità del Regolamento alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano su n. 15 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare il *“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI VEGLIE”*, allegato al presente provvedimento formandone parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che al regolamento sarà data diffusione mediante la pubblicazione all'albo pretorio e nel sito Internet del Comune;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio comunale;
4. di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della presente deliberazione.
5. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, nr. 1199.

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano su n. 15 Consiglieri presenti e votanti,

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Federica GUIDO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Veglie, li __/__/____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 880 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Veglie, li

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

☒ Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000).

☐ Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Veglie, li 04/06/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.